



ANNA ASTUTO

SE IL TRIBUNALE CIVILE DI ROMA AVESSE LETTO L'IPCC*

Tra le tante singolari tesi, espresse dalla Giudice civile del Tribunale di Roma con la sentenza sul caso “*Giudizio Universale*”, c'è anche quella relativa all'inquadramento dell'emergenza climatica: fatto non contestato e indubbiamente grave e preoccupante, si legge in motivazione, ma non così tanto – poi – da assurgere a interesse specifico e differenziato dei singoli attori e, per ciò stesso, non meritevole di tutela giudiziale in nome del principio del *neminem laedere*.

Si tratterebbe, al contrario, di una questione “tradizionalmente” afferente alla “politica” e all’“indirizzo politico”, sottratta persino all'accertamento probatorio del potere giudiziario, ancorché fonti ufficiali statali (l'ISPRA, secondo la Giudice) attesterebbero l'efficacia delle azioni di contrasto. Insomma, l'emergenza climatica si ascriverebbe a una “tradizione” di impenetrabile autonomia della politica.

Ma quante emergenze climatiche ha conosciuto l'ordinamento giuridico italiano prima d'ora, tanto da consolidare una “tradizione”?

Non è dato sapere.

Peccato, inoltre, che le tesi romane sull'assenza di interesse differenziato degli attori siano state smentite proprio dallo Stato convenuto e che tali smentite siano di pubblico dominio, dunque accessibili alla Giudice non in nome di chissà quali inammissibili poteri istruttori (poteri che, invero, il giudice civile ha sempre in forza e nei limiti dell'art. 213 c.p.c.¹ e col solo limite costituzionale indicato dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 121/1999 nel c.d. “*caso Di Bella*”)², bensì per ufficiali fonti di cognizione, rappresentate dai *Report* dell'IPCC e dalle Decisioni COP: *Report* IPCC e Decisioni COP, che evidentemente la Giudice non ha letto.

Com'è noto, infatti, i *Report* dell'IPCC si chiudono con delle “*Sintesi per i decisori politici*” (*Summary for Policymakers*, nel testo inglese che fa fede), approvate, parola per parola, dai singoli Stati, Italia inclusa. In pratica, si tratta di contenuti che gli Stati accettano per se stessi e i loro organi, giudici compresi (che “*policymakers*” ovviamente sono). Ma anche le Decisioni COP sono approvate parola per parola dagli Stati e dunque costituiscono impegni che gli Stati assumono per se stessi e i propri organi.

Il loro rispetto si deve a regole elementari di buona fede del diritto internazionale, scandite dalla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati del 1969.

Inoltre, nel processo civile italiano, tali fonti, una volta menzionate e allegate, e non “rinnegate” dallo Stato convenuto, vincolerebbero il giudicante anche ai sensi dell'art. 2697 Cod. civ.

Ora, *Report* IPCC e Decisioni COP ci consegnano uno scenario di fatti e atti molto chiaro e inequivoco.

I *Report* dell'IPCC documentano l'esatto contrario di quanto apoditticamente affermato dalla Giudice romana: di fronte all'emergenza climatica, ogni individuo soggiace a una situazione passiva di esposizione differenziata da quella degli altri, in ragione di una serie innumerevole di fattori, che vanno dall'età al luogo in cui si vive, al lavoro che si svolge, agli ecosistemi locali (le c.d. “nicchie”

* Intervento al Seminario dell'Università del Salento su «Green Deal e diritti dopo le sentenze CEDU», 10 maggio 2024.

¹ «Fuori dei casi previsti negli articoli 210 e 211, il giudice può richiedere d'ufficio alla pubblica amministrazione le informazioni scritte relative ad atti e documenti dell'amministrazione stessa, che è necessario acquisire al processo»

² Non spetta al giudice l'espletamento di una consulenza tecnica d'ufficio, che costituisca indebita interferenza nella sfera delle attribuzioni spettanti alle competenze di organi tecnico-scientifici.



sia ecologiche che climatiche³), alle condizioni psicofisiche personali, alla propria fisiologia (a partire dal bulbo umido) ecc...

In sintesi, ogni individuo è colpito in modo specifico, diretto e differenziato dall'emergenza climatica. Per tale motivo, tra l'altro, il cambiamento climatico è qualificato come “*threat multiplier*”⁴.

Nelle Decisioni COP, poi, soprattutto in quelle successive all'Accordo di Parigi del 2015, gli Stati hanno esplicitamente riconosciuto di rispondere in modo inadeguato all'emergenza climatica. Addirittura, nella COP28 di Dubai, com'è noto, gli Stati hanno approvato il c.d. “*Global Stocktake*”, il primo ufficiale consuntivo, che certifica, al 2024, il persistente fallimento delle azioni statali nell'applicazione efficace e risolutiva dell'Accordo di Parigi.

In sintesi, non è affatto vero che gli Stati – inclusa l'Italia – siano sulla retta via nell'affrontare la situazione.

Ma allora come si fa a sostenere quanto argomentato nella sentenza del Tribunale civile di Roma? C'è solo una risposta plausibile: si ignorano le fonti di cognizione IPCC e COP. È ammissibile? No, dato che tali fonti, com'è noto, avrebbero dovuto vincolare il giudice, proprio perché approvate ufficialmente dallo Stato, di cui quel giudice è organo. Ignorarle, di conseguenza, ha significato un'illegittima disapplicazione del canone di buona fede della Convenzione di Vienna e persino dell'art. 2697 Cod. civ.

Non a caso, la Corte di Strasburgo, nei casi climatici decisi il 9 aprile, ha fatto l'esatto contrario, invocando per l'appunto la Convenzione di Vienna per dichiararsi vincolata a IPCC e COP.

E non è tutto, purtroppo.

Se la Giudice romana avesse letto i “*Sommari per i decisori politici*” dell'IPCC – tra l'altro, tradotti in italiano dal CMCC e comunque allegati in atti – avrebbe fatto anche un'altra importante “scoperta”: avrebbe constatato che l'emergenza climatica non è affatto ascrivibile a una “tradizione” di “indirizzo politico”, per la banale – ma drammatica – circostanza di risultare un fatto senza precedenti, del tutto spaventosamente inedito nella storia dell'umanità.

Per tale motivo, definito “*Uncharted Territory*”⁵.

L'emergenza climatica è una novità che si aggiunge ai “rischi catastrofici globali” (*GCR*). Dal 1900, la civiltà umana ha subito 4 catastrofi globali con impatti estremi:

- la prima guerra mondiale (40 milioni di morti);
- la pandemia di influenza del 1918-19 (40-50 milioni di morti);
- la seconda guerra mondiale (40-50 milioni di morti);
- la pandemia di COVID-19 (un impatto economico nell'ordine dei trilioni di dollari e un bilancio delle vittime nel 2020-21 di circa 15 milioni di morti).

Secondo la classificazione ufficiale dell'ONU, un “*GCR*” è una catastrofe d'impatto globale che, nel corso della sua persistenza, uccide oltre 10 milioni di persone o provoca danni per oltre 10 trilioni di dollari.

L'emergenza climatica è riconducibile a un “*GCR*”? Praticamente sì, per varie ragioni che vanno

- dalla sua intertemporalità in accelerazione degenerativa (la sua persistenza non è di oggi e provoca già morte e danni, sicché più tempo passa peggio sarà),
- alla sua ubiquità (non è semplicemente planetaria, ma contestuale con i problemi di vulnerabilità e fragilità dei singoli territori coinvolti e delle singole persone),
- alla interconnessione con altre impronte negative antropogeniche sull'ambiente (dall'inquinamento al consumo di suolo alla distruzione della biodiversità ecc...),

³ Si pensi, per tutte, alle c.d. “isole di calore” delle aree urbane.

⁴ Cfr. UN Peace Building, [Climate change recognized as 'threat multiplier'](#).

⁵ Cfr. W.J. Ripple et al., *The 2023 state of the climate report: Entering uncharted territory*, in *BioScience*, 2023, 1-10.



- alla sua portata mortifera devastante (con la c.d. “1,000-Ton Rule”⁶).

Per tale motivo, l’ONU collega ora i “GCR” ai “*Planetary Boundaries*”, i confini planetari di sostenibilità che non dovrebbero essere superati dall’azione umana per non destabilizzare l’intero il sistema climatico, ossia il pianeta, in violazione dell’art. 2 dell’UNFCCC⁷.

L’emergenza climatica sconvolge – per la prima volta nell’esperienza giuridica – tutto e tutti.

Di fronte ad essa, non esiste “tradizione” cui appellarsi.

E non c’è nulla che fondi le tesi romane su di essa come fatto di “disinteresse” per i singoli e l’umanità.

⁶ J.M. Pearce et al., *Quantifying Global Greenhouse Gas Emissions in Human Deaths to Guide Energy Policy*, in *Energies*, 16, 2023, 6074.

⁷ Cfr. M. Valente et al., *Aligning disaster risk reduction and climate change adaptation in the post-COP26 era*, in *Lancet Planet Health*, 6(2), 2022, e76-e77; K. Abbasi et al., *Time to treat the climate and nature crisis as one indivisible global health emergency*, in *The Lancet*, 25, 2023; W.J. Ripplle et al., *Many risky feedback loops amplify the need for climate action*, in *One Earth*, 6(2), 2023, 86-91.